



Organizzazione e svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

D.L. 96/2025 / A.C. 2488-B

Dossier n° 137 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 5 agosto 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2488-B
D.L.	96/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VII Cultura

Contenuto

Il **Capo I** del provvedimento (**articoli da 1 a 6**) reca disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

L'**articolo 1, commi 1-3**, dispone che l'**assegnazione e l'uso delle frequenze** per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" siano **rilasciate a titolo gratuito (comma 1)** e che i **provvedimenti** di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano **esenti dall'imposta di bollo (comma 2)**. Il **comma 3** reca delle **autorizzazioni di spesa** per le attività di **vigilanza e controllo delle frequenze**, nonché per l'acquisto dei **materiali** e delle **apparecchiature** necessarie al loro utilizzo.

L'**articolo 1, comma 4**, prevede che le risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la **messa a disposizione degli impianti** utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per **eventi ritenuti di interesse pubblico** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.

I **commi 4-bis-4-quater dell'articolo 1, introdotti dalla Camera durante la prima lettura**, prevedono che, per garantire la piena funzionalità dell'impianto "Arena Pala Italia S. Giulia" in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, il Comune di Milano, d'intesa con la Regione Lombardia, riconosca al soggetto attuatore contributi economici per coprire i costi legati al servizio pubblico, inclusi quelli per accelerare i lavori e soddisfare esigenze tecnico-funzionali legate all'evento. A tal fine, è previsto un contributo statale di 21 milioni di euro per il 2025. L'erogazione delle risorse è vincolata a garanzie sull'adempimento degli obblighi e al rispetto delle tempistiche di consegna dell'opera. In caso di inadempimento, le garanzie sono incamerate e le somme restituite. I fondi sono rendicontati e validati da Comune e Regione, con trasmissione al MEF. Il finanziamento è coperto mediante riduzione del fondo speciale del bilancio statale.

Il **comma 4-quinquies dell'articolo 1, introdotto dalla Camera durante la prima lettura**, prevede che il Comune di Milano, previa intesa con la Regione Lombardia, è autorizzato a modificare le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. La modifica delle convenzioni serve a coprire gli oneri derivanti dall'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, e ad assicurare che vengano rispettati gli obblighi di servizio pubblico, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

L'**articolo 2** stanziava risorse pari a **30 milioni** di euro per assicurare misure di **sicurezza e soccorso pubblico** durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di **Milano-Cortina** del 2026.

L'**articolo 3**, al comma 1, contiene una autorizzazione di **spesa** a favore del **Ministero della difesa** pari ad euro **13.009.239**, per il 2025, al fine di **garantire il necessario supporto logistico e operativo** da parte delle Forze armate; a tali fini, il comma 1-*bis* autorizza il Ministero della difesa **ad operare avvalendosi dei poteri previsti per i Commissari straordinari e, dunque**, potendo derogare alle disposizioni in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di principi e limiti fondamentali, così come previsto dall'articolo 4, comma 3 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. "decreto sblocca-cantieri"). Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.

L'**articolo 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera in prima lettura**, autorizza la spesa **2,8 milioni** di euro per il 2025 in favore dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** al fine di rafforzare la sicurezza cibernetica in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L'**articolo 4, al comma 1, lettera a)**, stabilisce che alle **assunzioni di personale** effettuate dalla **Fondazione Milano-Cortina 2026** per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, **non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali** previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

Il **comma 1, lettera b)**, dell'**articolo 4**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera in prima lettura**, modifica la disciplina riguardante la **composizione** del consiglio di amministrazione della **Fondazione Milano-Cortina 2026**, in particolare: **aumentando** il numero di membri complessivi dagli attuali 14 fino ad un massimo di 18; **aumentando** il numero dei membri nominati da CONI e CIP dagli attuali 5 fino ad un massimo di 7; **introducendo** fino a **2 membri** nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'**Autorità politica delegata in materia di sport**.

Il **comma 1-bis** dell'articolo 4, introdotto **dalla Camera durante la prima lettura**, con riferimento alla società **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.**, stabilisce che il **cumulo** delle **retribuzioni** e dei **compensi** riconosciuti per l'incarico di **amministratore delegato e di direttore generale** non può superare, quale parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

L'**articolo 4-bis**, introdotto durante l'esame alla **Camera in prima lettura**, conferma che la **Fondazione Milano-Cortina** deve attenersi al rispetto degli **obblighi di pubblicazione** stabiliti dalle disposizioni internazionali.

L'**articolo 5, modificato dalla Camera durante la prima lettura**, prevede la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1). Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2). Per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive è previsto il trasferimento al Commissario, per l'anno 2025, di risorse finanziarie per un importo massimo di circa 228,2 milioni di euro (comma 3) e di eventuali ulteriori risorse (comma 5). Le risorse previste dal comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025 (comma 6). Nel **corso dell'esame alla Camera** è stata integrata la disciplina (prevista dal comma 1) da seguire nel caso in cui il Commissario sia un dipendente pubblico ed è stato introdotto un **comma 2-bis**, in base al quale i poteri commissariali non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e modellazione informativa per l'edilizia (BIM). Sono stati inoltre integrati il comma 5, al fine di ampliare i contenuti della relazione del Commissario e prevederne la pubblicazione, e il comma 8, al fine di stabilire che alla rendicontazione delle risorse della succitata contabilità speciale dev'essere data tempestiva e adeguata pubblicità.

L'**articolo 6, modificato dalla Camera durante la prima lettura**, innova la disciplina riguardante il **contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite**, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Il **Capo II (articoli da 7 a 9-quater)** reca disposizioni per l'organizzazione della «America's Cup – Napoli 2027», e di altri grandi eventi sportivi internazionali.

L'**articolo 7 comma 1** stabilisce che alla società **Sport e salute Spa**, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della "**America's Cup – Napoli 2027**", sono affidate l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il **comma 2** reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'**America's Cup**.

L'**articolo 7, commi 3-4**, disciplina le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».

L'**articolo 7, comma 6-bis**, introdotto dalla Camera **durante la prima lettura**, **proroga** la durata della **concessione all'Associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli** sull'area degli insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, fino al **completamento delle operazioni di risanamento ambientale e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti**. Per il medesimo arco temporale di durata della proroga è altresì previsto l'utilizzo, da parte della stessa Associazione, delle **ulteriori aree**, non oggetto della concessione ed attualmente già in uso, di proprietà di **INVITALIA-S.p.a.** L'utilizzo di tali aree è regolato da una **convezione** tra l'Associazione sportiva e tale società.

L'**articolo 7-bis, introdotto** nel corso dell'esame **alla Camera in prima lettura**, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di realizzare, in collaborazione con i soggetti

organizzatori della trentottesima edizione della «**America's Cup – Napoli 2027**» o con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, appositi **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)**. A tal fine, si prevede la stipula di una **convenzione** tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante. Inoltre, il soggetto ospitante integra il **documento di valutazione dei rischi** con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. I citati PCTO possono essere realizzati anche nell'ambito delle **filieri tecnologico-professionali**.

L'**articolo 7-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera in prima lettura**, modifica il Codice della nautica da diporto, inserendovi un nuovo articolo volto a disciplinare la navigazione dei prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o certificato di classe in occasione di competizioni sportive a cui partecipano, per cui si allenano o presso cui si devono recare.

L'**articolo 8** destina, **per l'anno 2025**, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei **Giochi del mediterraneo di Taranto 2026**, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a **25 milioni di euro** dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata, per il 2025, in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato organizzatore possa **avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa**, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

L'**articolo 9** stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle **Finali ATP 2026-2030** di tennis, è costituito un **Comitato per le finali ATP**. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede inoltre che la **Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa**, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una **relazione consuntiva**, corredata del **rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici** da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una **Commissione tecnica di gestione**.

L'**articolo 9-bis**, introdotto durante l'esame alla **Camera in prima lettura**, afferma il **principio di equilibrio di genere e di rappresentanza di entrambi i generi** nelle strutture di *governance* e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, prevedendo che la **composizione degli organi** di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione di ogni evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale debba **rispettare e garantire la presenza di entrambi i generi**.

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 9-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera in prima lettura**, recano la nomina di un **Commissario straordinario** per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del **Campionato europeo di calcio "UEFA 2032**, ed altre disposizioni a tale nomina connesse. La norma in esame, oltre a regolamentare la nomina del Commissario, ne definisce i **poteri** (anche sostitutivi e in deroga alla normativa vigente), le **funzioni** e i compiti, nonché il **compenso** e la **durata** dell'incarico. Il Commissario definisce, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni definite dall'apposito Comitato interistituzionale, uno o più **piani di intervento** per l'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di **stadi rispondenti ai requisiti** previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio **"UEFA 2032"**. A tal fine, le infrastrutture sportive sono considerate di **interesse strategico nazionale**. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale di una **struttura di supporto**, che opera fino alla data di cessazione del suo incarico. Egli può inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo della società **Sport e salute S.p.a.** e delle amministrazioni centrali e territoriali, nominando sub-commissari i sindaci nei cui territori si realizzano gli interventi infrastrutturali. Infine, si prevede l'adozione di specifiche **norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi**, in deroga alle procedure ordinarie, al fine di assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi equivalente a quella prevista dalla vigente normativa tecnica.

L'**articolo 9-ter, commi 5-15**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera in sede referente, **istituisce**, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. ed in gestione separata, il **Fondo Italiano per lo Sport**, al fine di supportare l'organizzazione del Campionato Europeo di calcio **"UEFA 2032"**, articolato in 4 sezioni: (a) **Sezione garanzie**, (b) **Sezione finanziamenti**, (c) **Sezione rafforzamento patrimoniale** e (d) **Sezione contributi**. Tale Fondo sostituisce i fondi attualmente vigenti in materia di finanziamento dello sport. Si introducono delle disposizioni *ad hoc* concernenti le **garanzie rilasciate dal Fondo Italiano per lo Sport**, con la previsione di una garanzia dello Stato di ultima istanza in favore delle **obbligazioni assunte** dal Fondo a fronte delle suddette garanzie rilasciate e si definiscono i criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo. L'ICSC può stipulare una **convenzione** con la Presidenza del Consiglio o l'Autorità delegata per lo sport circa la **gestione e gli oneri del Fondo Italiano per lo Sport**. Disciplina, inoltre, la **governance del Fondo** affidata al Comitato di indirizzo e al Comitato di gestione. Il Fondo Italiano per lo Sport **subentra nei rapporti dei due fondi preesistenti** (Fondo contributi interessi Sport e Fondo di garanzia Sport), che cessano di esistere con l'entrata in vigore dei decreti attuativi. Si dettano **norme di copertura finanziaria** per i due fondi. Infine, si prevede che **Sport e Salute S.p.A.** sia autorizzata

a fornire supporto tecnico-operativo anche all'Istituto per il credito sportivo e ad altri soggetti sportivi per attuare investimenti pubblici.

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 9-*quater*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, che disponeva che, nei casi di concessione di un contributo, da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indicasse la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l'organizzazione dell'evento.

Il Capo III (articoli da 10 a 17) reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

L'articolo 10, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa. Il comma 1, lettera a), numero 1), innalza nuovamente dal **15 al 25 per cento il limite massimo di pendenza longitudinale** il cui ricorrere comporta l'assegnazione del **colore blu** quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti. Il numero 2) modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle **piste innevate di slitta o slittino**, stabilendo che esse sono caratterizzate da una pendenza **longitudinale non superiore al 15 per cento**, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero 3) prevede che le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, delle piste di discesa e di fondo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici. La lettera b) interviene su alcuni **requisiti tecnici delle piste di discesa**, prevedendo che esse devono avere una larghezza minima di **almeno 15 metri**; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento. La lettera b-*bis*), introdotta durante l'esame parlamentare alla **Camera in prima lettura**, al numero 1), generalizza l'**obbligo di indossare un casco protettivo** nell'esercizio della pratica dello **sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino**, modificando la vigente formulazione legislativa che limita attualmente l'obbligo in questione "ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni". Il numero 2) introduce uno specifico trattamento sanzionatorio per il caso di reiterazione della violazione dell'obbligo di indossare un casco protettivo. La lettera b-*ter*), introdotta durante l'esame parlamentare alla **Camera in prima lettura**, al numero 1), **sopprime** l'attuale previsione per cui la **presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica nei soli casi di necessità e urgenza** e quando essi siano adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, stabilendo al numero 2) che i **mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica** in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui. Il numero 2) disciplina le condizioni alle quali i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi. Il numero 3) **generalizza l'obbligo per gli sciatori di dare la precedenza ai mezzi meccanici** e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

L'articolo 11, alle lettere **0a**) e **a**) del comma 1, apporta alcune novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. La modifica apportata dalla **lettera 0a**), inserita nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, limita al solo **presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche il divieto**, attualmente previsto per tutti gli amministratori di tali associazioni e società, di **ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche** nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Le modifiche recate dalla **lettera a**), modificata dalla Camera in prima lettura, riguardano invece la disciplina della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la **nuova figura del Vicesegretario generale**; viene **rinvio** dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere **assunto il personale non dirigenziale di ruolo** della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo di dodici mesi, la stessa possa avvalersi di **personale dirigenziale e non dirigenziale, anche ispettivo** - fino a **10 unità per ciascuna federazione** - operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (**Co.Vi.So.C.**) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (**Com.Te.C.**); **nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa** la previsione, introdotta dalla Camera in prima lettura, che, in sede di prima applicazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per le assunzioni del personale non dirigenziale della Commissione si tenesse conto del servizio prestato dal personale federale proveniente dalle Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C.; viene poi previsto che la nuova Commissione possa utilizzare le **piattaforme digitali** in uso delle due citate Commissioni tecniche per lo

svolgimento delle relative funzioni; viene disposto che **una delle due unità di personale di livello dirigenziale non generale** che opereranno nella Commissione possa essere **nominata** dalla Commissione stessa, **su proposta del Segretario generale**, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene **rinvia** dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma **gestione delle spese** per il proprio funzionamento; viene previsto che le federazioni sportive prevedano **l'obbligo** per le società sportive di **inviare alla Commissione la documentazione prevista** ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.

Nel corso **dell'esame al Senato è stata soppressa anche la previsione**, introdotta dalla Camera in prima lettura, che **devolveva al giudice ordinario le controversie** relative al versamento dei contributi alla Commissione indipendente da parte delle federazioni sportive di riferimento.

L'**articolo 11, comma 1, alla lettera b)**, novellando l'art. 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, **innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo**. La **lettera b-bis) del medesimo comma 1-** introdotta dalla Camera in prima lettura - reca un'ulteriore novella al citato decreto legislativo n. 36 del 2021, aggiungendo, in particolare, **l'articolo 26-bis**. In virtù del nuovo art. 26-bis, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le **federazioni sportive nazionali** e gli **enti di promozione sportiva** provvedano all'**adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati**, pari a **otto anni**. Si prevede altresì che tali disposizioni **si applichino anche al settore dilettantistico**. E' infine stabilito che, per i **contratti di atleti professionisti**, le **società sportive** si conformano alle **disposizioni delle federazioni internazionali** in materia di **sostenibilità finanziaria**, e in particolare alle regole sull'**ammortamento dei costi di acquisizione**, che **non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari**.

L'**articolo 12** interviene con una novella sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Essa, al comma 1, **ridefinisce cosa si intende per "munizioni da guerra"** e **chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi**. Al comma 1-bis, invece, specifica che la **profondità minima della marcatura** deve essere di almeno **0,0762 millimetri**.

L'**articolo 13** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di **borse di studio universitario per alti meriti sportivi**, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2025. Con norma introdotta nel corso dell'esame **alla Camera**, si prevede inoltre che tali borse di studio possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i **Collegi universitari di merito** (commi 1 e 2). Per le medesime finalità è attribuita altresì la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 3). L'**articolo 14** dispone che il Commissario straordinario di cui al d.P.c.m. del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

L'**articolo 15** è volto ad includere tra le fattispecie di **lesioni personali** di cui all'art. 583-*quater* del codice penale quelle **cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri** o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.

L'**articolo 16** reca la **copertura finanziaria degli oneri**, quantificati in **271.251.606** per l'anno 2025, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «**Milano – Cortina 2026**».

L'**articolo 17** regola **l'entrata in vigore** del decreto-legge in esame.

Tipologia del provvedimento

Il provvedimento è stato esaminato dal **Comitato per la legislazione** nel corso dell'esame in prima lettura nella **seduta dell'8 luglio 2025**. In quell'occasione, il Comitato ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato sono state apportate **unicamente modifiche depressive**; in particolare si è intervenuti sui capoversi n. 2) e n. 4-bis) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), introdotti entrambi in corso di esame in prima lettura da parte della Camera; in particolare, è stato soppresso il capoverso n. 2) nella parte in cui prevedeva che, al fine di dare immediata operatività alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo della stessa, si tenesse conto del servizio prestato dal personale federale proveniente dalla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e dalla Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.); è stato inoltre soppresso il capoverso n. 4-bis), volto a devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia di contribuzioni annuali al finanziamento della predetta Commissione da parte delle federazioni sportive di riferimento e delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza; è stato infine soppresso l'articolo 9-*quater*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, che disponeva che, nei casi di

concessione di un contributo, da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indicasse la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l'organizzazione dell'evento.